



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 18 aprile 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 18 aprile 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1)Reclamo A.S. VIRTUS ASCIANO

avverso decisioni merito gara Virtus/Pianella del 14.11.2004 e la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com.Uff. n. 31)

**RIUNITI I RECLAMI NN. 1 E 2 E
RESPINTI**

2)Reclamo G.S. PIANELLA

avverso decisione merito gara Virus/Pianella del 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 31)

RIUNITI I RECLAMI NN. 3 E 4 E

3)Reclamo A.C.V. SCANDICCI

avverso decisioni merito gara Scandicci/Sangimignanosport del 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005)

RESPINTI

4)Reclamo A.S. FIGLINE

avverso decisioni merito gara Sangimignano/Figline del 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005)

- 5)Reclamo S.C. FOLGORE 2000** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
avverso l'ammenda di € 2.000,00, inflitta a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche per violazione degli artt. 31 comma 3 , 96 N.O.I.F. e 1 e 2 comma 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 57 del 24.2.2005) riducendosi ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta alla reclamante.
- 6)Reclamo S.C. FOLGORE 2000** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Alcamo/Folgore 2000 del 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2005)
- 7)Reclamo S.C. FOLGORE 2000** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Alcamo/Folgore 2000 del 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 135 dell'11.3.2005)
- 8) Ricorso per revocazione S.C. FOLGORE 2000** **INAMMISSIBILE**
avverso decisioni merito gara Alcamo/Folgore 2000 del 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2005)
- 9)Reclamo F.C. ESPERIA VIAREGGIO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, avverso decisioni merito gara Palleronese/Esperia Viareggio del 5.2.2005 infliggendosi al G.S. Palleronese la sanzione sportiva di perdita con il punteggio di 0 – 3 della gara a fianco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 del 10.3.2005) indicata.
- 10)Reclamo A.S. FOLGORE 19-83** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Folgore 19-83/S. Maria La Stella del 12.2.2005 e la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig., Giuffrè Antonino fino al 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 59 del 3.3.2005)

11)Reclamo S.S. LANCIANO

RESPINTO

avverso decisioni inerenti la posizione di tesseramento del calciatore Di Gennaro Francesco (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 31.1.2005)

12)Reclamo A.C.S. IL DELFINO CAGLIARI CALCIO A 5

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

avverso decisioni merito gara Futsal Club Marcianise/Il Delfino del 12.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 473 del 18.3.2005)

13)Reclamo A.S.D. CIAPPAZZI

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame di merito.

avverso le sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica e l'ammenda di € 200,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)

Manda alla Procura Federale copia del reclamo inviato alla C.A.F. dalla reclamante per le valutazioni di competenza in ordine a quanto riportato nel ricorso del 17.3.2005 a foglio n. 2.